

IN BREVE n. 43 - 2024
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese SETTEMBRE 2024
indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 16 ottobre riferito al mese di settembre 2024

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
2020	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
%	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
2021	102,9	103,0	103,3	103,7	103,6	103,8	104,2	104,7	104,5	105,1	105,7	106,2
%	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+0,6	+0,5
2022	107,7	108,8	109,9	109,7	110,6	111,9	112,3	113,2	113,5	117,2	117,9	118,2
%	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8	+7,8	+7,8	+8,1	+8,6	+11,5	+11,5	+11,3
2023	118,3	118,5	118,0	118,4	118,6	118,6	118,7	119,1	119,3	119,2	118,7	118,9
%	+9,8	+8,9	+7,4	+7,9	+7,2	+6,0	+5,7	+5,2	+5,1	+1,7	+0,7	+0,6
2024	119,3	119,3	119,4	119,3	119,5	119,5	120,0	120,1	120,0			
%	+0,8	+0,7	+1,2	+0,8	+0,8	+0,8	+0,4	+0,8	+0,6			

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: settembre 2024 - data di pubblicazione: 16 ottobre 2024 – prossima pubblicazione: 15 novembre

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	+120,0
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	-0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 0,6
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 5,7

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - SETTEMBRE 2024

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **120,0**.

Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2023, vanno rivalutate dello **1,81886%**.

MA COSA E' QUESTA BENEDETTA PENSIONE? a cura di Marco Perelli Ercolini



Cosa è la pensione?

La pensione è una obbligazione che consiste in una rendita vitalizia o temporanea corrisposta a una persona fisica in base a un rapporto giuridico con l'ente o la società che è obbligata a corrisponderla per la tutela del rischio di longevità o di altri rischi (invalidità, inabilità, superstiti).

Parlando
anche
Leggo

di pensione se ne sentono di cotte e di crude... c'è quello che dice A, ma c'è quello che dice B, a seconda delle diverse interpretazioni di opportunità.
quanto sotto in una relazione della documentazione parlamentare della Camera, e precisamente su "Giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale".

Due sentenze della Corte Costituzionale (n.26/1980 e 349/1985) facendo leva sugli articoli 36 (*Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.*) e 38 (*Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.*

L'assistenza privata è libera.) della Costituzione così si erano espresse a tutela del diritto del lavoratore "diritto a una particolare protezione, nel senso che il suo trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, del quale lo stato di pensionamento costituisce un prolungamento ai fini previdenziali, deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa", aggiungendo che "proporzionalità e adeguatezza alle esigenze di vita non sono solo quelli che soddisfano i bisogni elementari e vitali ma anche quelli che siano idonei a realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta".

Dunque, in sintesi, veniva identificata come una «retribuzione differita».

Ma ahimè nella fame di soldi si è poi cominciato nel bilanciamento complessivo a modificare le interpretazioni costituzionali conciliandole in un quadro delle compatibilità economiche e finanziarie: nelle sentenze n.180/1982 e n.220/1988 la Corte affermò il principio della discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali tenendo conto della disponibilità delle risorse finanziarie e le scelte del legislatore, volte a contenere la spesa (anche con misure peggiorative a carattere retroattivo) vengono censurate dalla Corte solo laddove la normativa si presenti manifestamente irrazionale (sentenze n.73/1992, n.485/1992 e n.347/1997). Quanto alla natura dei contributi previdenziali, la Corte con una giurisprudenza non sempre lineare (frutto del compromesso tra la logica mutualistica e quella solidaristica), ha anche affermato che "*i contributi non vanno a vantaggio del singolo che li versa, ma di tutti i lavoratori e, peraltro, in proporzione del reddito che si consegue, sicché i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi*", ma contemporaneamente si riconosce anche che "*i contributi previdenziali danno sempre vita al diritto del lavoratore di conseguire corrispondenti prestazioni previdenziali*", non prescindendo dal principio di proporzionalità tra contributi versati e prestazioni previdenziali (sentenza n.173/1986; si vedano anche, a tale proposito, le sentenze n.501/1988 e n.96/1991). In altre parole veri e propri balzelli fiscali.

Per quanto concerne i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte ha escluso, in linea di principio, che sia configurabile come un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente (sentenze n.349/1985, n.173/1986, n.8227/1998, n.211/1997, n.416/1999).

In altre parole, poco a poco, la Ragion di Stato di Macchiavelli va a prevalere: quello che è stato introdotto come evento eccezionale per eventi contingenti, è quindi diventato una regola.

Dopo aver letto questa relazione della documentazione parlamentare della Camera, sono stato assalito da un turbinio di considerazioni.

Dunque la pensione non è più una retribuzione differita, come fu affermato dalla Corte Costituzionale: per la Corte dei Conti i contributi versati vanno in un calderone comune per erogare a «tutti» una pensione? ecco la spiegazione della commistione di assistenza con previdenza, ambedue doverose, ma che dovrebbero essere di identificazione distinta!!! ... i trattamenti economici delle pensioni non debbono essere strettamente correlati alle contribuzioni effettuate durante tutta la vita lavorativa? le contribuzioni non sono finalizzate alle pensioni di vecchiaia, di inabilità e ai superstiti (contribuzione IVS) ? ... ma, attenzione, le contribuzioni previdenziali gravano pesantemente sia in modo diretto che indiretto sulla busta paga e sul costo del lavoro per un buon terzo della stessa!!! ... sulle pensioni, poi, grava anche una pesante imposizione fiscale: tutto il trattamento è sottoposto alla scure fiscale senza possibilità di deduzioni inerenti e correlate allo stato di pensionato come invece era una volta ed è tutt'ora in molti Stati, inoltre le pensioni non sono agganciate alle retribuzioni dei colleghi in attività lavorativa ... la perequazione automatica

che dovrebbe garantire il potere d'acquisto nel tempo (che dovrebbe essere garantito perché versati contributi a valore corrente), quando addirittura non soppressa o sminuzzata, incide in modo distorto essendo applicata con indici graduati secondo scaglioni di importi e su un paniere di generi di consumo non della vita corrente dei pensionati e, inoltre, gli indici Istat applicati non rispecchiano la reale svalutazione monetaria corrente: ecco che i trattamenti economici di pensione sono un debito di valuta e non più di valore per cui in pochi anni perdono pesantemente il potere di acquisto soprattutto quando per la maggior disabilità il fabbisogno economico è superiore.

Troppo spesso provvedimenti normativi di natura economica sono andati ad incidere ulteriormente sul quantum della pensione già soggetta alla svalutazione monetaria corrente in modo preoccupante e certi esodi lavorativi hanno inciso sulle casse previdenziali essendo stato il sistema previdenziale troppo spesso utilizzato come ammortizzatore sociale per risolvere problemi occupazionali prodotti dalle ristrutturazioni delle imprese e certi oneri hanno comportato tagli sulle spalle dei pensionati.

E che dire poi sui tagli alle pensioni di reversibilità agganciati in modo improprio ai redditi del coniuge superstite (legge 335/1995 articolo 1 comma 41 - provvedimento Dini)? La prestazione, ricordiamo, deriva da una contribuzione ben specifica finalizzata alla tutela dell'invalidità, della vecchiaia e dei superstiti (IVS) e, contrariamente ai tributi o alle imposte che trovano imposizione diversa secondo il reddito, non è istituzionalmente ancorata a una consistenza patrimoniale né si tratta di una prestazione di una indennità o una prestazione ancorabile a tetti di reddito... e, ricordiamo, crea palesi disparità di trattamento tra chi s'è sempre sacrificato lavorando e chi ha preferito fare la cicala. A fronte di una contribuzione da parte del lavoratore, infatti, non esiste più una prestazione, ma un riconoscimento economico con immagine quasi di sussidio. Per fare cassa il legislatore ha imposto restrizioni non tanto verso alcune storture (ora corrette parzialmente) come i matrimoni di comodo, ma sulla testa del coniuge superstite: una vera e propria tassa, la «tassa sulla vedovanza», creando però delle disparità di trattamenti a fronte della stessa capacità contributiva. Inoltre poiché si applica sul cumulo dei beni, incide pesantemente con censura della stessa Corte dei Conti, con l'applicazione dell'aliquota marginale: nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021, la Corte dei Conti aveva chiesto infatti di ripensare il sistema di tassazione di queste pensioni, denunciando «andamenti irregolari e distorsivi delle aliquote marginali effettive». Ma tutto poi tace ...

E poi che dire dei blocchi della perequazione automatica che, oltre ai tagli già fatti in precedenti periodi, dal 2012 e 2013 sistematicamente stanno incidendo pesantemente e in modo definitivo sui trattamenti delle pensioni? e a questo proposito mi viene in mente quanto espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza 316/2010 sul blocco fatto nel 2008: “ *...dev'essere, tuttavia, segnalato che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità (su cui, nella materia dei trattamenti di quiescenza, v. sentenze n. 372 del 1998 e n. 349 del 1985), perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta*”. Ma, anche qui, è seguito solo un silenzio assoluto con quanto deciso sui tagli ...

In questo turbinio di pensieri ecco inoltre una considerazione: sarebbe ora di finirla di incidere coi tagli su una categoria debole perché priva di potere contrattuale, che ha sempre pagato e continua a pagare le tasse e si è sempre sacrificata quando era in attività lavorativa per il bene della Nazione, categoria che si è costruita una previdenza versando i fior di contributi, a valore corrente, richiesti dall'ordinamento vigente per un futuro dignitoso nel post lavorativo secondo il proprio rango sociale.

E a questo proposito ricordo che la pensioni poggiavano su precisi calcoli attuariali, minati nel tempo da provvedimenti alla ricerca disperata di soldi, bruciando la tesaurizzazione dei contributi e passando conseguentemente al sistema a ripartizione. Ma che fine hanno fatto tutti questi nostri soldi versati per la futura pensione? Perché essere a capri espiatori di malegestioni?

Ma, ancora, questo pateracchio quale influenza ha sui giovani che vedono calpestati dei diritti costruiti con sacrifici contributivi durante tutta la vita lavorativa? ... spesso parlando di pensioni mi sono sentito dire dai giovani cui spiegavo che la pensione si crea da giovani per godersela da vecchi, *“con quali garanzie dobbiamo versare soldi visto come siete ora trattati? Visto come hanno calpestato i vostri diritti, come possiamo fidarci? Godiamoci il presente e per il futuro qualche santo provvederà”*.

Scusate questi lamenti, lamenti di un pensionato che racchiude la rabbia di tanti, verso uno Stato cui sempre onestamente ha pagato le tasse e fior di contributi per una pensione decorosa e c'è da chiedersi anche se lo stesso non sia contento che io crepi presto per non pagare più una pensione! e qui mi fermo, ma ci sarebbe molto, molto altro da dire ...

Cosa è dunque la pensione? ... risposta: una bella presa in giro? ... senza dubbio un ottimo bancomat senza massimale per i nostri Governanti.

Con la manovra 2023 il Governo Meloni, tagliando l'indicizzazione per gli assegni superiori a 4 volte il minimo, mise a bilancio risparmi per 10 miliardi nel triennio, 36 miliardi fino al 2031 (da Corriere della Sera di domenica 1° settembre 2024 pagg. 2-3) e coll'inflazione attuale che è scesa intorno all'1,5% (nel 2022 fu dell'8,1%) non sa come spremere soldi ... a proposito cogli aumenti di benzina e metano, andati alle stelle, quanto sono aumentati gli introiti dello Stato colle accise?...

Concludendo, ma con una conclusione molto amara, ... concludendo, dunque, sono molto cambiate e mutevoli (secondo i bisogni di Stato) le modalità applicative ... giusto ... sbagliato ... ? lecito ... illecito ... ? Ma attenzione, una cosa è certa: viene anche meno, specialmente nei giovani, la fiducia e l'affidamento nelle Istituzioni, ... nei vecchi invece, per lo più, viene una rabbia furente.

Ah! dimenticavo: per non smentire già viene riportato dai giornali che anche quest'anno, pur con entrate tributarie tra gennaio e luglio di 19 miliardi in più dell'anno scorso, il Governo Meloni col Ministro dell'Economia e Finanze Giorgetti sta lavorando prevedendo, anche se la perequazione sarà bassa, una applicazione per intero solo per le pensioni basse, basse per scarsi o addirittura nulli versamenti contributivi, mentre per quelle che, avendo versato fior di contributi, sono oltre 3,4 volte il minimo Inps, saranno previsti ancora i soliti esosi salassi, con spogliazione dei diritti previdenziali ... così dunque ahimè! sono trattati i pensionati, dimenticando il loro servizio reso in attività di lavoro e i versamenti contributivi effettuati a valore corrente per un futuro di quiescenza decorosa.

INAIL - NUOVO REGIME SANZIONATORIO IN CASO DI OMISSIONE O EVASIONE CONTRIBUTIVA da DplMo - fonte: Inail

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 31 del 10 ottobre 2024, con la quale informa che, in base alle modifiche apportate dall'[articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19](#), è applicato, a far data **dal 1° settembre 2024, il nuovo regime sanzionatorio**.

Le modifiche, in sintesi, prevedono:

- per le omissioni contributive (mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie), l'applicazione di una sanzione civile calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni dal termine scaduto, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richiesta da parte degli enti impositori;
- per le spontanee regolarizzazioni di evasioni contributive (denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi), l'applicazione di una sanzione civile calcolata con la maggiorazione di 7,5 punti se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro

novanta giorni dalla denuncia. Questo regime si aggiunge a quello già previsto per i versamenti effettuati entro trenta giorni dalla denuncia, ai quali si applica la sanzione civile calcolata con la maggiorazione di 5,5 punti. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale l'applicazione della sanzione civile nella misura più favorevole è subordinata al versamento della prima rata;

- per le situazioni debitorie rilevate d'ufficio dagli enti impositori o a seguito di verifiche ispettive, a seconda che l'ammontare del mancato o ritardato pagamento di contributi o premi sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie oppure sia connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, si applica rispettivamente la sanzione civile per omissione o quella per evasione, ridotte del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione;
- nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti soltanto gli interessi legali se il versamento dei contributi o premi è effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;
- per la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, è stata aggiornata la disposizione che consente ai Consigli di amministrazione degli enti impositori di fissare i relativi criteri e modalità nelle ipotesi previste dalla norma, sempre sulla base di apposite direttive dei Ministeri vigilanti.

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n.31 del 10.10.2024 (documento 204)

TFS e TFR

- Fine Servizio - TFS o Buonuscita;
- Fine Rapporto - TFR.

L'acronimo **TFS** sta per **Trattamento di Fino Servizio**, mentre **TFR** sta per **Trattamento di Fine Rapporto**.

Entrambe le definizioni, comunque, definiscono nel linguaggio comune, la cosiddetta "Liquidazione o Buonuscita"

Fino al 31/12/2000 i due istituti (**TFS** e **TFR**) distinguevano esclusivamente il personale del pubblico impiego, che maturava il **TFS**, da quello del settore privato a cui spettava il **TFR**.

La suddetta differenza vale ancora oggi per il personale del pubblico impiego in servizio al 31/12/2000 (di ruolo) che non ha aderito al Fondo Espero.

L'acronimo **TFS** sta per **Trattamento di Fino Servizio**, mentre **TFR** sta per **Trattamento di Fine Rapporto**.

Entrambe le definizioni, comunque, definiscono nel linguaggio comune, la cosiddetta "Liquidazione o Buonuscita"

Si precisa che fino al 31/12/2000 i due istituti (**TFS** e **TFR**) distinguevano esclusivamente il personale del pubblico impiego, che maturava il **TFS**, da quello del settore privato a cui spettava il **TFR**.

La suddetta differenza vale ancora oggi per il personale del pubblico impiego in servizio al 31/12/2000 (di ruolo) che non ha aderito al Fondo Espero.

LE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA IL TFS E IL TFR

Trattamento di Fine Servizio	Trattamento di Fine Rapporto
Il TFS oltre all'anzianità utile maturata, tiene conto dell'ultimo stipendio percepito, ignorando la storia professionale precedente del lavoratore	Il TFR essendo un sistema ad accumulo progressivo, ha precisa memoria della vita professionale del lavoratore ed è certamente meno vantaggioso rispetto il TFS
TFS è un "salario previdenziale" – istituito per legge	TFR è un "salario differito" – Salario pagato in momenti diversi da quelli del suo accantonamento
TFS dipende dall'ultimo stipendio e dalle sue variazioni contrattuali che, a loro volta, sono legate alla progressione di anzianità di servizio	TFR è strettamente legato alle retribuzioni effettivamente percepite durante tutta la vita lavorativa e all'indice ISTAT
Calcolo Finanziamento/Contribuzione (Voci Stip. Annuo Lorde + Intera IIS) X 80%) X 9,60% (7,10% a carico Amm.zione – 2,50 a carico Dipendente)	Calcolo Finanziamento/Contribuzione (Voci Stip. Annuo Lorde + Intera) X 80%) X 9,60% (7,10% a carico Amm.zione – 2,50 a carico Dipendente)
Calcolo Prestazione erogata (Voci Stip. + Intera IIS) X 80%)X13/12 X Anni Utili Oppure R.A. + 13^ / 15 X Anni Utili	Calcolo Prestazione erogata (Voci Stip. Annuo Lorde + Intera IIS) X 6,91% per ogni anno + Rivalutazione ai sensi dell'art. 2120 Cod. Civ.)

Trattamento di Fine Servizio

Il TFS è disciplinato dal [D.P.R. n. 1032/1973](#), che all'art. 1 prevede quanto segue:

“I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto all'indennità di buonuscita o all'assegno vitalizio secondo le norme del presente testo unico.

Sono dipendenti statali, ai fini delle suddette prestazioni, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali.

Sono soggetti del diritto alle stesse prestazioni i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, anche durante il periodo in cui siano trattenuti o richiamati in servizio, nonché i militari appartenenti alle seguenti categorie:

ufficiali di complemento e della riserva di complemento delle forze armate, trattenuti alle armi ai sensi della [legge 28 marzo 1968, n. 371](#), e successive modificazioni;

ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sottufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della [legge 26 giugno 1965, n. 808](#)

ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, della [legge 5 giugno 1951, n. 376](#);

vice brigadieri, graduati e militari di truppa, esclusi gli ausiliari, dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia. Le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.”

Il TFS viene corrisposto dall'INPS Gestione Dipendenti Pubblici al lavoratore o ai suoi eredi.

Trattamento di Fine Rapporto

Il TFR è disciplinato dal [D.P.C.M. del 20 Dicembre 1999](#) e dall'[art. 2120 del Codice Civile](#), che prevede quanto segue:

”In caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato, e’ dovuta al prestatore di lavoro un’indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie“.

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA TFR “PUBBLICO” E TFR “PRIVATO”

TFR “privato”	TFR “pubblico”
Ai dipendenti privati non viene applicata alcuna trattenuta per il fondo TFR	Ai dipendenti pubblici viene applicata la trattenuta pari al 2,50% su 80% della retribuzione
Ai dipendenti è consentito chiedere in taluni casi previsti dalla normativa e per specifici casistiche, un anticipo del TFR	Ai dipendenti pubblici non è consentito procedere ad una richiesta di anticipo TFR in nessun caso, salvo che non si sia optato per il “Fondo Espero”

DA SEGNALARE

Per chi è in regime TFS, l’indicazione della “trattenuta” pari al 2,50% sul 80% è indicata come “Opera di previdenza”, mentre chi è in regime TFR, la relativa trattenuta, seppur medesima, viene indicata con “TFR art. 1 c. 3 DPCM 20/12/1999.

L’art. 1 comma 3 del DPCM del 20/12/1999, stabilisce quanto segue:

“Per assicurare l’invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell’applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.”

MEDICI ESTETICI - ESENZIONE IVA a cura di Chiara di Lorenzo – Ufficio Legislativo FNOMCeO

La Suprema Corte ha affermato che i trattamenti di carattere estetico, nei limiti in cui abbiano lo scopo di trattare o curare persone che a seguito di malattia o di handicap fisico congenito abbiano bisogno di intervento estetico, potrebbero rientrare nella nozione di “cure mediche” o di “prestazioni mediche” esente da IVA ai sensi degli artt. 10 e 18 del D.P.R. n. 633 del 1972, ma che l’onere della destinazione del trattamento a cure mediche, ai fini dell’esenzione IVA, grava sul contribuente che effettua le prestazioni.

Corte di Cassazione - sentenza n.37239 del 7 giugno 2024 depositata il 10 ottobre 2024

ALLEGATI A PARTE - CASS Sentenza n.37239 dep.10 ott. 2024 (documento 205)

GOVERNO: APPROVATO IL DDL DI BILANCIO PER L'ANNO 2025 da

DplMo - fonte: Governo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 100 del 15 ottobre 2024, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

Il disegno di legge di bilancio dispone interventi con effetti pari, in termini lordi, a circa 30 miliardi nel 2025, più di 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027.

Tenuto conto del nuovo quadro di regole europee e del contesto economico, negativamente influenzato dall'incertezza globale connessa alla prosecuzione del conflitto russo-ucraino e al peggioramento della crisi in Medio Oriente, **le misure** contenute nel provvedimento **si concentrano sulla riduzione della pressione fiscale e sul sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati**. Sono previste, inoltre, **risorse per il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione, per il rifinanziamento del fondo sanitario nazionale e per sostenere le famiglie numerose e incentivare la natalità**.

Queste **le novità per lavoratori ed imprese**:

- **Proroga effetti riforma fiscale e taglio del cuneo fiscale**
 - Si rendono **strutturali gli effetti del taglio del cuneo e l'accorpamento su tre scaglioni delle aliquote IRPEF** già in vigore nell'anno in corso.
- **Rinnovo dei contratti**
 - Il Governo stanZIA da subito le risorse destinate a finanziare le procedure di **rinnovo dei contratti del pubblico impiego**, con particolare riferimento al triennio 2025-2027.
- **Sanità**
 - Si incrementano le **risorse per finanziare il rinnovo dei contratti**. In particolare, nel prossimo biennio lo stanziamento è in linea con la crescita del PIL nominale.
- **Supporto alle famiglie e bonus nascite**
 - Sono **confermate e potenziate le misure sui congedi parentali**. Introdotta anche una **"Carta per i nuovi nati"** che riconosce **1.000 euro ai genitori con ISEE entro i 40 mila euro**. La manovra rafforza il **bonus destinato a supportare la frequenza di asili nido**, anche prevedendo **l'esclusione delle somme relative all'assegno unico universale dal computo dell'ISEE**. Tra le misure di carattere sociale, si rifinanzia per il 2025 la **carta "dedicata a te"**, nella misura di 500 milioni. **Nel computo delle detrazioni si terrà conto del numero dei familiari a carico**: più numerosi sono i componenti della famiglia, maggiori sono gli spazi per le detrazioni fiscali.
- **Lavoro e imprese**
 - **Nel Mezzogiorno si confermano gli incentivi finalizzati all'occupazione dei giovani e delle lavoratrici**, che saranno riconosciuti anche ai rapporti di lavoro attivati nel biennio 2026-2027. **Si confermano, inoltre, la decontribuzione in favore delle imprese localizzate nella Zona economica speciale (ZES) e gli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica**. Oltre alla conferma dei **fringe benefit** per tutti gli aventi diritto, gli importi vengono maggiorati per i nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri. Tra le misure fiscali si conferma, anche per il triennio 2025-2027, la **tassazione agevolata al 5% dei premi di produttività** erogati dalle aziende ai lavoratori.
- **Pensioni**
 - Sono **confermate le misure della legge di bilancio 2024** e sono potenziate quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che, pur in età pensionabile, mantengono l'impiego.

COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 100

15 Ottobre 2024

Il Consiglio dei Ministri si è riunito martedì 15 ottobre 2024, alle ore 20.31, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

.....

DECRETO ECONOMICO-FISCALE

Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.

Di seguito alcune tra le principali previsioni.

Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa

Si dispongono tre rifinanziamenti per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il contratto di programma RFI e il servizio civile universale.

Rifinanziamento Ape sociale 2024

Si incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028, l'autorizzazione di spesa relativa all'indennità APE sociale.

Misure in favore di grandi eventi

Al fine di assicurare l'organizzazione e lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, si incrementa di 25 milioni di euro, per l'anno 2024, l'autorizzazione di spesa già prevista. Inoltre, per consentire al Comitato Italiano Paralimpico di provvedere ai propri fini istituzionali a fronte dei maggiori costi relativi alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024, si incrementa di 4 milioni di euro, per l'anno 2024, l'autorizzazione di spesa relativa alla promozione e allo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone con disabilità. Si autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 in favore di Roma Capitale per le esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica.

Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia

Al fine di garantire, tra l'altro, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, si incrementa di 100 milioni di euro, per l'anno 2024, rispetto all'ammontare previsto a legislazione vigente, lo stanziamento destinato alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Misure in materia di PNRR

Si introduce un complesso di misure urgenti per rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR. In particolare, si introduce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare, annualmente, un piano dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento, sulla base di modelli elaborati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Inoltre, lo stesso Ministero, al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR, di poter avere la disponibilità delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, effettuerà, a titolo di anticipazione, i suddetti trasferimenti a carico delle risorse del Fondo Next generation Eu – Italia nel termine di 15 giorni decorrenti dalle richieste formulate dalle predette amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGis. Tali richieste devono attestare, in particolare, l'esigenza di liquidità per far fronte alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR.

Su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di misure PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze potrà effettuare anticipazioni di cassa nei limiti delle disponibilità esistenti.

Disposizioni fiscali

Si modifica l'imposta sostitutiva, per le annualità ancora accertabili, dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono nel termine del 31 ottobre 2024, possono adottare un regime di ravvedimento, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il decreto adegua la normativa in materia di ravvedimento per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che per le annualità 2020 e 2021 abbiano dichiarato la presenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA in relazione alla diffusione della pandemia da COVID-19.

Somme da riconoscere alle autonomie territoriali

Si riconosce alla Regione Sicilia un contributo pari a euro 74.418.720, per l'anno 2024, in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione della riforma fiscale. Inoltre, si riconosce alla Provincia autonoma di Trento l'importo di euro 5.491.000, relativo al maggior gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per l'anno 2013.

.....

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2025 E DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO

1. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (disegno di legge)

2. Documento programmatico di bilancio

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. Inoltre, il Ministro Giorgetti ha illustrato il Documento programmatico di bilancio (DPB) che, conformemente a quanto previsto dalla normativa, sarà trasmesso al Parlamento e alla Commissione europea.

Il disegno di legge di bilancio, in linea con l'approccio serio e responsabile dei provvedimenti economici approvati finora dal Governo, dispone interventi con effetti pari, in termini lordi, a circa 30 miliardi nel 2025, più di 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027.

Tenuto conto del nuovo quadro di regole europee e del contesto economico, negativamente influenzato dall'incertezza globale connessa alla prosecuzione del conflitto russo-ucraino e al peggioramento della crisi in Medio Oriente, le misure contenute nel provvedimento si concentrano sulla riduzione della pressione fiscale e sul sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Sono previste, inoltre, risorse per il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione, per il rifinanziamento del fondo sanitario nazionale e per sostenere le famiglie numerose e incentivare la natalità.

Proroga effetti riforma fiscale e taglio del cuneo fiscale

Si rendono strutturali gli effetti del taglio del cuneo e l'accorpamento su tre scaglioni delle aliquote IRPEF già in vigore nell'anno in corso.

Rinnovo dei contratti

Il Governo stanziava da subito le risorse destinate a finanziare le procedure di rinnovo dei contratti del pubblico impiego, con particolare riferimento al triennio 2025-2027.

Sanità

Si incrementano le risorse per finanziare il rinnovo dei contratti. In particolare nel prossimo biennio lo stanziamento è in linea con la crescita del PIL nominale.

Supporto alle famiglie e bonus nascite

Sono confermate e potenziate le misure sui congedi parentali. Introdotta anche una "Carta per i nuovi nati" che riconosce 1.000 euro ai genitori con ISEE entro i 40 mila euro. La manovra rafforza il bonus destinato a supportare la frequenza di asili nido, anche prevedendo l'esclusione delle somme relative all'assegno unico universale dal computo dell'ISEE. Tra le misure di carattere

sociale, si rifinanzia per il 2025 la carta “dedicata a te”, nella misura di 500 milioni. Nel computo delle detrazioni si terrà conto del numero dei familiari a carico: più numerosi sono i componenti della famiglia, maggiori sono gli spazi per le detrazioni fiscali.

Lavoro e imprese

In particolare nel Mezzogiorno si confermano gli incentivi finalizzati all’occupazione dei giovani e delle lavoratrici, che saranno riconosciuti anche ai rapporti di lavoro attivati nel biennio 2026-2027. Si confermano, inoltre, la decontribuzione in favore delle imprese localizzate nella Zona economica speciale (ZES) e gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Oltre alla conferma dei fringe benefit per tutti gli aventi diritto, gli importi vengono maggiorati per i nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri. Tra le misure fiscali si conferma, anche per il triennio 2025-2027, la tassazione agevolata al 5 per cento dei premi di produttività erogati dalle aziende ai lavoratori.

Pensioni

Sono confermate le misure della legge di bilancio 2024 e sono potenziate quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che, pur in età pensionabile, mantengono l’impiego.

Investimenti pubblici

Il disegno di legge di bilancio stanZIA anche risorse per assicurare che, successivamente al termine del PNRR, l’andamento della spesa per investimenti pubblici sia coerente con i requisiti della nuova governance europea. In particolare, è previsto il potenziamento degli investimenti nel settore della difesa.

Infine, sono introdotte misure di revisione ed efficientamento della spesa delle amministrazioni pubbliche.

Tra le coperture più rilevanti, il disegno di legge di bilancio prevede contributi del settore bancario e assicurativo.

.....

ACCISE

Revisione delle disposizioni in materia di accise (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di revisione delle disposizioni in materia di accise.

Di seguito le principali previsioni del provvedimento.

INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI ACCREDITATI (SOAC)

Viene introdotto nel Testo unico delle accise (TUA) un sistema di qualificazione degli operatori per instaurare un rapporto di fiducia tra soggetto obbligato e amministrazione finanziaria. Tale sistema viene denominato SOAC e permette al soggetto qualificato di poter accedere a importanti benefici, quali l’esonero dall’obbligo di prestare cauzione a garanzia del pagamento dell’imposta e la riduzione di specifici oneri amministrativi.

La qualifica di SOAC ha validità per 4 anni, è rinnovabile e, avendo una connotazione reputazionale, rende tali soggetti distinguibili nella platea degli operatori del settore. Tale sistema sostituirà ogni altra procedura per ottenere l’esonero cauzionale e prevede 3 livelli di qualificazione - base, medio e avanzato - a cui corrispondono gradi diversi di fruizione dei predetti benefici.

RIFORMA DELL’ACCISA SUL GAS NATURALE

Si provvede alla revisione delle modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa sul gas naturale, superando l’attuale sistema basato su di un meccanismo di acconto storico. Il nuovo sistema si baserà su acconti mensili commisurati a quanto fatturato ai consumatori finali mese per mese. Ciò eviterà irragionevoli esposizioni economiche per gli operatori del settore e renderà più difficili le frodi. Inoltre, al fine di razionalizzare il sistema di tassazione e ridurre il contenzioso, l’attuale distinzione tra usi “civili” (per i quali vi è un’accisa più elevata) e usi “industriali” del gas naturale viene sostituita da quella tra “usi domestici” e “usi non domestici”.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI VENDITA DI PRODOTTI ALCOLICI

Si prevede un'importante semplificazione per gli esercizi di vendita al minuto di alcolici (per esempio, i bar) per i quali la denuncia all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) sarà assorbita dalla (già prevista) comunicazione di avvio delle attività di vendita di prodotti alcolici assoggettati, da presentare allo Sportello unico per le attività produttive. Il rilascio della licenza sarà richiesto solo per alcune tipologie di deposito di prodotti alcolici e solo al di sopra di prestabiliti volumi minimi.

RIFORMA DELL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA

L'accisa sull'elettricità si applicherà con le medesime modalità del gas naturale, per garantire un monitoraggio continuo dei volumi di elettricità ceduti dai venditori a tutela dell'erario.

OLI LUBRIFICANTI E ALTRI PRODOTTI AFFINI

Tali disposizioni sono volte a riorganizzare, aggiornare e rendere più chiara la disciplina di settore. Viene introdotta una semplificazione per gli operatori riguardante la possibilità di tenere, ai fini dell'esecuzione dei previsti inventari periodici, la contabilità in forma aggregata per prodotti considerati omogenei con l'effetto di semplificare e ridurre il contenzioso.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODOTTI DA FUMO - RETE DI VENDITA DEI TABACCHI

Si prevede l'estensione, da 2 a 4 anni, della durata delle autorizzazioni per la vendita dei prodotti liquidi da inalazione e dei tabacchi lavorati.

.....

STATI DI EMERGENZA

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza già dichiarato in conseguenza dell'eccezionale evento meteorologico che si è verificato il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del comune di Bardonecchia della città metropolitana di Torino.

.....

NOMINE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi, ha deliberato la permanenza nella posizione di disponibilità del dirigente generale di pubblica sicurezza dott. Luigi Bonagura.

.....

LEGGI REGIONALI

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato due leggi regionali e ha deliberato di impugnare la legge della Regione Sardegna n. 12 del 20/08/2024, recante "Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria", in quanto talune disposizioni in materia di ordinamento civile, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale violano l'articolo 117, secondo comma, lett. 1), della Costituzione.

Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare la legge della Regione Piemonte n. 23 del 09/09/2024, recante "Disposizioni in materia di assolvimento degli obblighi di finanza pubblica.

.....

Il Consiglio dei Ministri è terminato alle ore 21.54.

POCO CHIARO SULLA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI: ANCORA I TAGLI DIVENTATI UNA ABITUDINE? PURTROPPO PARE DI SI':

Nella manovra 2025 nel capitolo pensioni non sarebbe una riforma strutturale: SAREBBERO

CONFERMATE LE MISURE DELLO SCORSO ANNO e potenziate quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che raggiungono l'età della pensione ma decidono di rinviare l'uscita dal lavoro.

Sarebbero confermate le misure dello scorso anno e potenziate quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che raggiungono l'età della pensione ma restano a lavoro.

Alcuni organi di stampa avanzano invece la possibilità col ritorno ai criteri ordinari della rivalutazione, tenendo presente le censure della corte Costituzionale secondo le quali tali tagli, per necessità di bilancio, non possono essere continuamente reiterati. C'è invece anche la voce che Palazzo Chigi lavori per confermare questo modulo perequativo: 100% dell'inflazione per gli assegni sino a quattro volte il minimo INPS (ca. 2400€ lordi al mese); 85% dell'inflazione sino a cinque volte; 53% dell'inflazione sino a sei volte; 47% dell'inflazione sino a otto volte; 37% dell'inflazione sino a dieci volte e 22% dell'inflazione per quelli superiori a dieci volte. L'inflazione per il 2024 dovrebbe attestarsi intorno all'1%.

Comunque è chiaro come si tenti sempre a spremere i pensionati (bancomat di Stato) che hanno versato sempre le tasse e in particolare contributi previdenziali alti per una decorosa pensione.

FRANCOBOLLI ITALIA 2024 - NUOVE EMISSIONI



- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato al G7 Italia - Inclusion e Disabilità
 - Data di emissione: 14 ottobre 2024

- Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema” produttivo ed economico dedicati all'imprenditoria italiana:
 - Cartiere Paolo Pigna;
 - Fonderia di Campane Marinelli, nel centenario della concessione del titolo pontificio;
 - Damiani, nel centenario della fondazione;
 - Pineider, nel 250° anniversario della fondazione;
 - Balma, Capoduri & C., nel centenario della fondazione;
 - Eridania Italia, nel 125° anniversario;
 - Pellegrini, nel centenario della fondazione;
 - Cooperativa Ceramica d'Imola, nel 150° anniversario della fondazione;
 - Amaro Lucano; De Nigris 1889, nel 135° anniversario della fondazione;
 - Eli Lilly Italia
 - Data di emissione: 17 ottobre 2024

... le agevolazioni non curano le patologie e non fanno saire la produttività.

a cura di Alberto Brambilla in Economia pag. 6 n.38 del 14 ottobre 2024

Aumento pensioni 2025: rivalutazione senza penalizzazioni

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato che nel 2025 riprende la rivalutazione piena e che il "meccanismo di sterilizzazione che era in vigore non c'è più".

a cura di Barbara Weisz

SPERIAMO! SE SON ROSE FIORIRANNO...

LA SANITÀ PUBBLICA IN ITALIA: QUALI I SERVIZI AL CITTADINO E AL PAZIENTE? in Pensioni & Lavoro

Dall'Istituzione al singolo assistito, ecco una panoramica delle figure chiave del Servizio Sanitario Nazionale: medico di base, continuità assistenziale e assistenza ospedaliera

Una volta compreso a livello macro il funzionamento del SSN, i principi costituzionali e linee guida operative che lo ispirano, diviene fondamentale mettere sotto la lente d'ingrandimento non solo la pubblica amministrazione nazionale e locale su vari livelli, dal Ministero della Salute alle Aziende Sanitarie Locali (ASL o AUSL) che ne garantiscono il funzionamento a livello burocratico e organizzativo, ma anche le figure e le strutture che lo rendono, nell'operativo, capillare sul territorio.

Attenzione, qualsiasi sia la natura della struttura, il SSN garantisce a tutti gli aventi diritto adeguata assistenza sanitaria!

Il medico di base

La figura che in prima linea rappresenta il SSN, nonché il primo professionista a cui rivolgersi in caso di problemi di salute, è il proprio medico di assistenza primaria (chiamato anche medico di base o medico di famiglia). Si tratta quindi della prima figura deputata a prendersi cura dello stato di salute del cittadino oltre ad avere il compito di assisterlo, consigliarlo e guidarlo durante il percorso terapeutico all'interno delle strutture sanitarie.

Di fatto si tratta di un libero professionista che, in regime di convenzione con il SSN, è tenuto ad assicurare gratuitamente ai propri assistiti determinate prestazioni quali, ad esempio, visite mediche, prescrizioni di farmaci, richieste per visite specialistiche, proposte di ricovero, rilascio di alcuni certificati come quello di riammissione a scuola (dopo assenze per ragioni mediche) o il certificato di malattia per i lavoratori dipendenti. In alcuni casi, tuttavia, il medico può prestare servizi dietro compenso: con la premessa fondamentale che le tariffe devono essere esposte nell'ambulatorio medico, rientrano all'interno di questa eventualità i certificati di idoneità sportiva, i certificati di invalidità civile e tutte quelle prestazioni non previste dall'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale.

Non solo, l'attività del medico di base non è necessariamente gratuita: a) a discrezione, nel caso di specifiche prestazioni di particolare impegno professionale (ad esempio, applicazione di punti di sutura su ferite superficiali o rimozione di punti e altri tipi di medicazioni); b) nel caso di visite domiciliari non urgenti, non necessarie e indirizzate a pazienti trasportabili in ambulatorio. Al combinarsi di queste circostanze, il medico può dunque decidere di farsi pagare l'intervento. Sono poi generalmente a pagamento anche le visite domiciliari occasionali effettuate da un medico di base diverso dal proprio.

Quando si parla di salute è sempre bene rivolgersi a un professionista con il quale si possa instaurare un rapporto di fiducia, proprio per questo motivo, il cittadino è chiamato a esercitare un diritto fondamentale, cioè il diritto di scelta del medico. La scelta del medico di base è dunque

libera e revocabile in qualsiasi momento: una volta individuato il proprio professionista di riferimento - per passaparola, ad esempio, oppure consultando fisicamente o via web (quando disponibili) gli elenchi dei medici convenzionati presenti negli uffici dei distretti sanitari di riferimento - per scegliere (o cambiare) il medico di base è pertanto sufficiente recarsi nel proprio distretto sanitario di residenza muniti di tutta la documentazione necessaria, vale a dire il libretto sanitario, la tessera sanitaria e un documento di riconoscimento.

Attenzione! Non appena effettuata la scelta del proprio medico, può essere utile contattarlo per verificare in via preliminare che possa accettare l'incarico: una causa frequente di mancata accettazione è ad esempio il sopraggiunto raggiungimento del numero massimo di pazienti che ciascun medico di base può accettare. Più precisamente, ogni medico di base può assistere un numero massimo e ben definito per legge di pazienti: la scelta (o il cambio) non è quindi possibile laddove si vada a sfiorare il limite di 1.500 assistiti, salvo eccezioni e/o lievi margini di deroga.

La continuità assistenziale

E quando l'ambulatorio del medico di famiglia è chiuso, a chi posso rivolgermi? In passato si chiamava guardia medica quello oggi è stato rinominato Servizio di continuità assistenziale. Si tratta di un servizio medico che il SSN assicura (gratuitamente) per situazioni di salute per cui non è proprio possibile attendere l'apertura dell'ambulatorio del proprio medico o del pediatra, che esercitano la loro attività per non più di 5 giorni settimanali e comunque all'interno di fasce orarie predefinite.

Proprio per questa ragione, il servizio è di norma attivo di norma di notte e nei giorni festivi e prefestivi, con l'importante compito di offrire un punto di riferimento per tutti quei problemi sanitari non differibili, che non possono cioè attendere la riapertura della propria struttura ambulatoriale di riferimento ma che, al tempo stesso, non sembrano avere un carattere di urgenza o gravità tale da richiedere assistenza ospedaliera (misure di pronto soccorso). In particolare, il medico di continuità assistenziale svolge quindi una funzione integrativa-alternata rispetto al proprio medico di base quando si tratta di:

- effettuare visite domiciliari non differibili;
- prescrivere farmaci indicati per terapie non differibili, o necessari alla prosecuzione;
- della terapia la cui interruzione potrebbe aggravare le condizioni della persona;
- rilasciare certificati di malattia in casi di stretta necessità e per un periodo massimo di 3 giorni;
- proporre il ricovero in ospedale.

A titolo esemplificativo, non rientrano quindi tra i compiti della "guardia medica" né l'applicazione di punti di sutura né tantomeno lo svolgimento di prestazioni infermieristiche prescritte da altri medici (ad esempio iniezioni o sostituzioni di cateteri); allo stesso modo, non è poi possibile ricorrere ai medici di continuità assistenziali per ottenere certificati come quello di rientro scolastico o abilitanti all'attività sportiva.

Al servizio di continuità assistenziale si accede normalmente attraverso un numero telefonico dedicato messo a disposizione dalla propria azienda sanitaria di riferimento. Dopo un primo consulto telefonico, spetta al medico di continuità assistenziale valutare l'eventuale necessità di una visita ambulatoriale (quando possibile) o domiciliare.

L'assistenza ospedaliera

L'assistenza ospedaliera è garantita gratuitamente per tutti i cittadini aventi diritto dal Sistema Sanitario Nazionale: le prestazioni erogate rientrano infatti nei LEA e, pertanto, nessuna spesa viene addebitata all'assistito. Fanno eccezione determinate prestazioni di pronto soccorso, per le quali può essere in realtà richiesto un contributo al paziente: con l'esclusione di traumi e avvelenamenti acuti, dei minori di 14 anni e delle categorie sempre esenti, ciò accade nel solo caso in cui le prestazioni siano ritenute non urgenti e non vi faccia seguito alcun ricovero (il cosiddetto *codice bianco*).

D'altra parte, proprio per mantenere sempre adeguati i livelli di efficienza è importante rivolgersi all'assistenza ospedaliera solamente quando necessario e nei casi in cui il proprio medico lo proponga o il personale sanitario lo ritenga opportuno. Principio che vale, a maggior ragione, per la gestione delle urgenze-emergenze: tanto le centrali operative del "sistema di allarme 118" quanto il pronto soccorso ospedaliero - cui si può accedere, in ogni caso, sia quando trasportati da ambulanza sia autonomamente - sono infatti destinati alla gestione di situazioni di particolare necessità, come nel caso di incidenti e di malori gravi o improvvisi.

A ogni modo, l'assistenza sanitaria ospedaliera non comprende i soli servizi di pronto soccorso; rientrano infatti in quest'ambito anche i servizi di degenza ordinaria e lungodegenza, *day hospital*, attività di riabilitazione, prelievi e conservazione di tessuti o trapianti di organi e tessuti. Più precisamente, tali servizi (o parte di essi) vengono garantiti attraverso diversi tipi di strutture ospedaliere che, a seconda del loro modello organizzativo, possono essere distinte in:

- presidi ospedalieri (PO);
- aziende ospedaliere (AO);
- aziende ospedaliero-universitarie (AOU);
- policlinici universitari a gestione diretta, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs);
- case di cura o strutture private accreditate.